



Comune di Lurano

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.Pe.F (Imposta Reddito Persone Fisiche)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3
del 29 gennaio 2008, divenuta esecutiva in data 17 febbraio 2008

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Perrotta

Indice:

Art. 1 - Finalità del regolamento

Art. 2 - Soggetto Attivo

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 5 - Aliquota

Art. 6 - Codice IBAN

Art. 7- Modalità di versamento

Art. 8 - Funzionario responsabile

Art. 9 - Sanzioni e interessi

Art. 10 - Efficacia

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F. istituita con D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto Attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Lurano, ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Lurano, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22/12/1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,40 (zero virgola quaranta) punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
3. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 2, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.
4. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno.

Art. 6 - Codice IBAN

1. In riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 247 del 23 ottobre 2007, che ha definito le modalità del versamento diretto ai comuni, il codice IBAN del conto corrente

postale attribuito dalle poste italiane è il seguente: IT 56 0 07601 11100 000086671153.

Art. 7- Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità previste dal D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale comunale ottenuta moltiplicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360.
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituiti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Art. 8- Funzionario responsabile

1. Il Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 9- Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo in oggetto, anche a titolo di saldo o acconto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.lgs. 471,472 e 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10 Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 17/02/2008.